



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento del 12/9/2014, in corrispondenza della 49<sup>a</sup> rata di rimborso, parte ricorrente si rivolge tramite legale all'Arbitro Bancario Finanziario per richiedere che sia disposto ai danni dell'intermediario convenuto il rimborso delle quote non maturate delle commissioni addebitate al momento dell'erogazione, secondo il criterio proporzionale lineare. Più in dettaglio, chiede euro 3.428,87 oltre interessi.

In subordine chiede di determinarsi in via equitativa le somme riferibili a costi up front.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso deducendo:

di aver provveduto, in sede anticipata estinzione, ad effettuare un abbuono pari ad € 336,60 per le commissioni di gestione, calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, come previsto dal contratto; di essersi reso disponibile, in sede di risposta al reclamo, alla retrocessione dell'ulteriore importo di € 200,02 relativamente alle commissioni di gestione calcolato secondo il criterio del pro-rata temporis;

che nulla può essere retrocesso relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento n quanto chiaramente up front. La locuzione contrattuale "di esecuzione del contratto", utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, sarebbe incapace di evocare un'attività diversa da quella up-front. Infatti, nella medesima lettera A) sarebbe precisato che la commissione in parola non è rapportata alla durata del finanziamento e non matura nel corso del rapporto, sicché la locuzione "esecuzione del contratto" non può indurre il mutuatario a ritenere questa un'attività che l'istituto mutuante



presta nel tempo. La seconda è che l'esecuzione del contratto, lato istituto mutuante, si ha quando questo esegue la prestazione a cui è tenuto, e cioè l'erogazione del finanziamento. Richiama alcune pronunce dei Collegi ABF e la giurisprudenza di merito.

Ribadisce la natura up front della provvigione corrisposta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede per le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Al riguardo, richiama l'orientamento del Collegio di Roma (tra le altre decisione n. 2782/2020 del 19 febbraio 2020 All. 9) che ritiene che le provvigioni non siano rimborsabili laddove sia dimostrato che l'istituto finanziatore ne abbia fatto effettivo pagamento in favore dell'intermediario creditizio.

Pertanto, deposita il contratto di mandato intercorso con l'agente, da cui ricavare la circostanza che l'attività dell'intermediario è confinata in un periodo decisamente antecedente alla data di estinzione del finanziamento (All. 10). Deposita, altresì, l'atto sottoscritto dal ricorrente con il quale questo dichiara che non ha proceduto né procederà a riconoscere ulteriori compensi all'agente fatta eccezione, ovviamente, per quelli già contrattualmente previsti (All. 11).

Infine, svolge ampie considerazione in merito all'inapplicabilità della sentenza Lexitor all'ordinamento italiano.

Quanto alla richiesta di restituzione della rata di gennaio 2019, l'intermediario resistente dichiara di aver provveduto al rimborso in fase di reclamo, tramite assegno di trattenza in data 24/10/2019.

Ciò premesso, ribadita la propria disponibilità a rimborsare l'importo di € 200,02 a titolo di commissioni, oltre alla somma di € 20,00, a ristoro di quanto versato per la presentazione dell'odierno ricorso, chiede all'ABF di "rigettare ogni maggiore richiesta avanzata".

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del corrispondente contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto.

La parte ricorrente produce la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

Occorre dare riscontro in primo luogo alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]", in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]".

Le parti, quindi, potranno "[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]".

Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale "[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi,



costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "[...] allo stato la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]", e che "[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]".

Il Collegio aggiunge, infine, che "[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]".

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies del TUB.

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Venendo al contratto de quo, il ricorrente chiede la restituzione della quota non maturata delle seguenti voci di costo:

Commissione dell'intermediario mutuante di accensione (lett. A)

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, a dispetto del nomen iuris e di quanto espressamente previsto in contratto "tali oneri [...] non saranno oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata che abbia a verificarsi per qualsivoglia causa", tale commissione è da considerarsi recurring.

Commissione di gestione del finanziamento (lett. B)

La natura palesemente recurring della commissione in parola è riconosciuta dallo stesso intermediario, il quale ha dapprima disposto a favore del ricorrente, in sede di conteggio estintivo, l'abbuono della quota parte della commissione non maturata secondo il criterio contrattuale proporzionale agli interessi, per poi offrire, in sede di riscontro al reclamo, il pagamento della restante parte secondo il criterio pro rata temporis. Secondo l'orientamento di recente condiviso dai Collegi, la commissione è correttamente rimborsata in applicazione del criterio contrattuale. Provvigione agente per l'offerta fuori sede (lett. C)



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il soggetto incaricato per l'offerta fuori sede è un agente in attività finanziaria, come emerge dal timbro apposto in calce al contratto. Pertanto, secondo l'orientamento più recente di tutti i Collegi territoriali (compreso quello capitolino), tale voce di costo ha carattere up front.

Premesso che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 49° rata delle 120 totali (sulla base del conteggio estintivo del 14/1/2019), applicando ai costi up front il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (e fermo il pro rata per i costi recurring), sono dovute all'istante le seguenti somme:

commissioni gestione già rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi per euro 336,60

provvigioni intermediario del credito euro 570,50; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 4,10% con percentuale di calcolo pari al 37,11%.

A tali importi vanno aggiunti euro 1.953,35 quale pro rata temporis della commissione di accensione : 3.301,44 : 120 x 71, per totali euro 2.523,85 oltre accessori.

Quanto alla richiesta di restituzione della rata di gennaio del 2019, detta rata risulta insoluta in conteggio estintivo, tuttavia l'intermediario resistente dichiara di aver provveduto al rimborso in fase di reclamo, così in ogni caso riconoscendo il relativo debito.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.523,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO